



**COMUNE DI ACQUAFREDDA**  
Provincia di Brescia  
**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**  
Via della Repubblica, 14 ☒ 25010 – Acquafredda (Bs)  
☎ 030/9967912 ☎ 030/9967474  
💻 [polizialocale@comune.acquafredda.bs.it](mailto:polizialocale@comune.acquafredda.bs.it)



**ORDINANZA N. 23 DEL 11.12.2025**  
Prot. n. assegnato digitalmente

**ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE  
FORZATA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA DALLE ORE 09:00  
ALLE ORE 19:00 DEL GIORNO 14.12.2025  
PER LA MANIFESTAZIONE “I MERCATINI DI NATALE”**  
(Nuovo Codice della Strada)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la richiesta qui pervenuta con nota di protocollo n. 7032 del 03.12.2025 da parte di Liliana Marchetti, in qualità di delegata dall'Associazione “VOLONTARI DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO M.PENNA E G.RODELLA ODV” intesa ad ottenere l'istituzione temporanea del divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza della Repubblica dal civico n. 5 (area prospiciente Bar Agorà) sino al civico n. 14 (fronte Palazzo Municipale) dalle ore 09:00 ore 19:00 del 14.12.2025, per la manifestazione “I mercatini di Natale”

Richiedente	<b>LILIANA MARCHETTI</b>		Data	<b>11.12.2025</b>
Località	<b>PIAZZA DELLA REPUBBLICA</b> dal civico n. 5 (area prospiciente Bar Agorà) sino al civico n. 14 (fronte Palazzo Municipale)			
Periodo di validità	<b>GIORNO 14.12.2025</b>			
Orario di validità	<b>DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00</b>			
Motivo	<b>MANIFESTAZIONE “I MERCATINI DI NATALE”</b>			

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

### ORDINA

l'istituzione temporanea del divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza della Repubblica dal civico n. 5 (area prospiciente Bar Agorà) sino al civico n. 14 (fronte Palazzo Municipale) dalle ore 09:00 ore 19:00 del 14.12.2025, per la manifestazione “I mercatini di Natale”





	<b>COMUNE DI ACQUAFREDDA</b> <u>Provincia di Brescia</u> <b>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b> Via della Repubblica, 14 ☒ 25010 – Acquafredda (Bs) ☎ 030/9967912 ☎ 030/9967474 ✉ <a href="mailto:polizialocale@comune.acquafredda.bs.it">polizialocale@comune.acquafredda.bs.it</a>	
---	---	--

Località	<b>PIAZZA DELLA REPUBBLICA</b> dal civico n. 5 (area prospiciente Bar Agorà) sino al civico n. 14 (fronte Palazzo Municipale)
Periodo di validità	<b>GIORNO 14.12.2025</b>
Orario di validità	<b>DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00</b>

1. **L'apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, **rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata a carico del richiedente almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto, avendo cura di indicare agli utenti della strada gli eventuali percorsi alternativi.** Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del richiedente, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messì Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Tecnico Comunale sez. LL.PP.;
- Comando Polizia Locale di Acquafredda;
- Stazione Carabinieri di Carpenedolo;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Gli interessati, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, potranno ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.


In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, lì 11.12.2025

il Responsabile del Servizio  
Polizia Locale  
Dott. Alessandro Costa\*



(\*documento originale firmato custodito agli atti d'ufficio – ex art. 3 D.lgs. 12/02/1993 nr. 39)

